

REGOLAMENTO (UE) 2021/379 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2021****relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽³⁾ è stato modificato e richiede ulteriori modifiche sostanziali, in particolare alla luce delle recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ⁽⁴⁾, al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Pertanto, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
- (2) La Commissione europea è stata consultata in ordine alle modifiche agli obblighi statistici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla Banca centrale europea (BCE) di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti a obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. L'articolo 6, paragrafo 4, dispone che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
- (4) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto del SEBC.
- (5) Per l'espletamento dei propri compiti, il SEBC richiede informazioni statistiche sulle attività e passività finanziarie, in termini di consistenze in essere e operazioni, con riferimento al settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e agli enti creditizi come definiti dal diritto dell'Unione. Al fine di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito: gli «Stati membri dell'area dell'euro»), che sono considerati come un unico territorio economico, è necessario produrre un bilancio consolidato del settore

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10). Recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) sono contenute nella rifusione di tale regolamento nel regolamento (UE) 2021/378 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2021/1) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 2019/2033/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

